



ISRAA

Istituto per Servizi di Ricovero
e Assistenza agli Anziani

Ente Pubblico - I.P.A.B. - Decreto Regione Veneto n. 43 del 09/01/1991

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 694 del **31/12/2021**

OGGETTO: DETERMINA A CONTARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DELL'ISRAA AI SENSI DELL'ART. 41 D.LGS. N. 81/2008. CIG: 90243801F7

IL DIRETTORE COORDINATORE

GIORGIO PAVAN

Giusto incarico Delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 80 del 24/12/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO TECNICO PATRIMONIALE

VINCENZO SCATTOLIN

Giusto Decreto del Direttore nr. 288 del 22/08/2012

In caso di assenza e impedimento in ogni atto e provvedimento si rimanda al funzionigramma approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 52 del 12/09/2016

OGGETTO: DETERMINA A CONTARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DELL'ISRAA AI SENSI DELL'ART. 41 D.LGS. N. 81/2008. CIG: 90243801F7

IL DIRETTORE COORDINATORE

Premesso che:

l'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede a carico delle Amministrazioni Pubbliche l'effettuazione di visite sanitarie periodiche nei confronti dei propri dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria, nonché di visite sanitarie specialistiche in occasione di prima assunzione;

si rende necessario assicurare la continuità del Servizio di Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti e provvedere alla nomina del Medico competente ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, in ragione della prossima scadenza, in data 31.12.2021, del contratto attualmente in vigore;

nel parere di precontenzioso n. 412 dell'8.05.2019 l'Anac evidenzia che l'attività di sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. 81/2008 ed in particolare il conferimento dell'incarico di medico competente, di cui all'art. 39 del predetto decreto, è qualificabile come appalto di servizi e non come incarico di collaborazione di cui all'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001;

la designazione del medico costituisce un adempimento obbligatorio del datore di lavoro (ex artt. 25, comma 1, lett. b) e 41, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008), ma l'affidamento dell'incarico non può dirsi strumentale all'esercizio delle attività di competenza dell'amministrazione, ovvero rientrante fra i compiti istituzionali e la relativa procedura, pertanto, è qualificabile come appalto di servizi, ai sensi del d.lgs. 50/2016;

Dato atto che:

oggetto dell'affidamento è il Servizio di Sorveglianza Sanitaria e incarico di Medico competente, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, concernente le seguenti attività:

- ☐ la collaborazione con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, per la predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, per l'attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori e organizzazione del servizio di primo soccorso;
- ☐ la programmazione e l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, secondo le disposizioni di cui all'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008 e delle recenti disposizioni intervenute in relazione all'emergenza pandemica, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e in considerazione degli indirizzi scientifici più avanzati;

- ☞ l'istituzione o l'aggiornamento, sotto la propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- ☞ l'informazione ad ogni lavoratore interessato sul significato della sorveglianza sanitaria cui è sottoposto, dei risultati della sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008, e, a richiesta dello stesso, il rilascio di copia della documentazione sanitaria;
- ☞ la comunicazione, per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008, al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai rischi (R.S.P.P.), ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), dei risultati anonimi collettivi derivati dall'attività annuale di sorveglianza, ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- ☞ la visita dei luoghi di lavoro almeno una volta all'anno;
- ☞ la partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

in relazione all'articolazione del servizio richiesto, al numero dei dipendenti pari a 630 unità ed un continuo turn over di operatori socio sanitari, la spesa prevista risulta pari a Euro 60.000,00 e, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D. L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, si può procedersi tramite affidamento diretto per il Servizio di Sorveglianza Sanitaria e incarico di Medico competente dell'ISRAA, dal 01.01.2022 al 31.12.2022;

considerato che l'affidamento in oggetto è finalizzato a garantire la continuità delle prestazioni relative alla sorveglianza sanitaria soprattutto nell'attuale periodo caratterizzato da emergenza sanitaria da COVID 19;

considerato il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale con il Medico dott. Dario Giangolzian Agopian, in relazione alla qualità della prestazione, al rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

accertato che non esiste personale interno all'ISRAA in possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l'incarico di responsabile della Sorveglianza sanitaria;

vista la disponibilità pervenuta del dott. Dario Giangolzian a ricoprire per 12 mesi l'incarico di medico competente a decorrere dalla sottoscrizione del contratto;

per procedere all'assegnazione del servizio annuale è stata affidata sul portale GPA una apposita procedura di affidamento diretto che, individuata con il codice ISRAAD###0057, si è conclusa con la redazione informatica dell'apposito documento di stipula;

preso atto del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria di seguito apposto dal Dirigente del Settore economico finanziario.

preso atto di quanto disposto dall'art. 13 del vigente Statuto dell'Ente, approvato con deliberazioni n. 206 del 26.07.1999 e 249 del 30.08.1999 (Coreco n. 3999 del 9.9.99);

DECRETA

1. Di determinare a contrarre e affidare al dott. Dario Giangolzian Agopian, l'incarico di medico competente per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n.

81/2008, per il periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, secondo le condizioni e lo schema del contratto allegato alla presente provvedimento;

2. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 58.000,00, comprensiva degli oneri previdenziali a carico del committente, sarà contabilizzata al conto 40010519 "Spese medico competente" del bilancio economico di previsione per l'esercizio 2022;
3. di nominare quale R.U.P. per la presente acquisizione il Responsabile dell'Ufficio Economato dell'Ente Luigi Pavan;
4. di provvedere al pagamento delle prestazioni autorizzate con il presente atto mediante emissione di mandato su presentazione di documento di spesa fiscalmente valido regolarmente liquidato;
5. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data della sua adozione, ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto dell'Ente, previa apposizione del visto di regolarità contabile.



Ente Pubblico - I.P.A.B. - Decreto Regione Veneto n. 43 del 09/01/1991

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 694 del 31/12/2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DELL'ISRAA AI SENSI DELL'ART. 41 D.LGS. N. 81/2008. CIG: 90243801F7

Publicata all'Albo telematico dell'Ente dal 05/01/2022 al 25/01/2022

Questo atto è stato firmato digitalmente da:

Batich Paolo - Responsabile _ RISORSE UMANE

Scattolin Vincenzo - Dirigente _ DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO TECNICO
PATRIMONIALE

Pavan Giorgio - Direttore _ DIRETTORE COORDINATORE

Bidoia Nicoletta - Incaricato alla pubblicazione _ AFFARI GENERALI

ISTITUTO PER I SERVIZI DI RICOVERO E ASSISTENZA AGLI ANZIANI - TREVISO

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di dicembre.

In Treviso, Borgo Mazzini n. 48.

Tra i signori:

- PAVAN GIORGIO, nato a S. Donà di Piave (VE) il 7 agosto 1959, dirigente, il quale interviene al presente atto quale Direttore e rappresentante dell'I.S.R.A.A.- Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani di Treviso, con sede legale in Treviso, Borgo Mazzini n. 48 (Codice Fiscale: 80007210265);
- GIANGOLZIAN AGOPIAN DARIO, nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica a Padova in via _____, medico, Codice Fiscale: _____, partita IVA: _____ - d'ora innanzi "il Professionista"

PREMESSO

- che con decreto del direttore n. _____ del _____ si stabiliva di affidare al dott. Dario Giangolzian Agopian, l'incarico di medico competente per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, per il periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022

Tutto ciò premesso, e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'I.S.R.A.A., come sopra rappresentato, affida al Professionista l'incarico di medico competente, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, a partire dalla data del 1° gennaio 2022 e sino alla data del 31 dicembre 2022.

Articolo 2

Il Professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga a svolgere a favore dell'I.S.R.A.A., le prestazioni indicate nell'allegato sub A al presente contratto che ne diviene parte integrante e sostanziale.

Articolo 3

L'I.S.R.A.A. corrisponderà al Professionista, per le sotto indicate prestazioni, i compensi di seguito definiti (oltre gli oneri previdenziali posti a carico del committente in addebito facoltativo o obbligatorio, più IVA qualora dovuta):

- Visita medica preventiva, periodica, su richiesta del lavoratore, in occasione del cambio mansione, visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute e di durata superiore ai 60 gg. consecutivi: €. 35,00
- Audiometria €. 10,00
- Spirometria €. 16,00
- Valutazione ergoftalmologica €. 35,00
- Valutazione del rachide €. 35,00
- Esami ematochimici di base a visita periodica €. 67,00
- Esami ematochimici in assunzione (markers malattie infettive) €. 78,00
- Quantiferon test con mitogeno €. 80,00
- Tariffa annua di incarico professionale* €. 8.400,00

* Comprende: presenza fissa del medico in struttura almeno 2 giorni (mattina e pomeriggio) al mese, redazione protocollo sanitario, riunione annuale, relazione sanitaria annuale, elaborazione e invio telematico allegato 3B all'INAIL, spese di trasferta per il raggiungimento delle sedi dell'I.S.R.A.A, servizi di segreteria e costi fissi amministrativi, gestione dell'archivio sanitario e del calendario delle scadenze, stesura della relazione di sopralluogo e delle relazioni sanitarie, istituzione ed aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio per ciascun dipendente, formulazione giudizio di idoneità e consegna copia al lavoratore e datore di lavoro, disponibilità senza limiti temporali per consulenze telefoniche e/o attraverso telefax e posta elettronica, verifica ed aggiornamento periodico dei documenti aziendali di valutazione dei rischi...), attività di formazione ed informazione per la sicurezza dei lavoratori.

L'eventuale aumento e/o diminuzione del numero dei dipendenti dell'Ente non comporterà alcun adeguamento dell'importo.

I compensi saranno corrisposti mensilmente mediante bonifico bancario a seguito di pervenimento della relativa fattura elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 3/04/2013 e della Legge n. 244 del 24/12/2007, art. 1 commi da 209 a 213.

L'I.S.R.A.A. provvederà al pagamento delle fatture elettroniche emesse dal Professionista entro 30 giorni dalla ricezione.

L'imposta di bollo sul documento di addebito, se dovuta, è assolta a cura e a spese del Professionista, senza possibilità di rivalsa.

L'imposta di bollo sulla quietanza di pagamento, applicata dal Tesoriere se dovuta, è a carico dell'I.S.R.A.A.

In aggiunta al compenso indicato non verranno rimborsate dall'Ente spese ed oneri di alcun genere dovuti allo svolgimento dell'attività in questione.

Articolo 4

Le parti potranno recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, a loro insindacabile giudizio, fatto salvo l'obbligo di preavviso di mesi 1, ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

Articolo 5

Il Professionista si obbliga a svolgere il predetto incarico personalmente, senza possibilità di avvalersi della collaborazione di terzi. Il contratto in oggetto è da intendersi *intuitu personae*. Il professionista incaricato non è obbligato, in caso di assenza dovuta per qualsiasi motivo, a fornire all'ISRAA alcuna giustificazione. E' comunque tenuto a dare tempestiva comunicazione all'Ente dell'impossibilità di svolgere le prestazioni.

Articolo 6

Le visite mediche ai dipendenti dovranno essere effettuate presso l'ambulatorio delle Residenze per Anziani Città di Treviso, via N. Di Fulvio n. 2 – 31100 Treviso. I tempi e le modalità di accesso presso la sede saranno concordati con il datore di lavoro e nel rispetto della periodicità stabilita in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Il medico dovrà eseguire l'incarico utilizzando strumentazione propria. Il medico incaricato sarà responsabile dei danni che nello svolgimento delle attività oggetto dell'incarico dovesse causare all'I.S.R.A.A., al personale dello stesso e/o a cose di terzi. Il medico incaricato assume l'obbligo di rispettare il segreto su dati o su quanto venga a conoscenza nello svolgimento dell'incarico, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e di non divulgare dette informazioni anche a fine scientifico senza il preventivo assenso dell'I.S.R.A.A.

Articolo 7

L'I.S.R.A.A. si impegna a:

- 1) convocare il personale da sottoporre alle visite mediche nei giorni e nelle ore all'uopo stabiliti in accordo con il medico;
- 2) mettere a disposizione i locali per l'effettuazione delle visite mediche e degli altri accertamenti sanitari;
- 3) predisporre gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria;
- 4) comunicare al medico eventuali mutazioni del contenuto dell'attività lavorativa del personale interessato;
- 5) informare tempestivamente il medico di ogni variazione intervenuta negli ambienti di lavoro, di eventuali modifiche di impianti o macchinari o di qualsiasi situazione che possa influire sulle condizioni di lavoro.

Articolo 8

Tutti i dati e le informazioni di cui il Professionista entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione.

In ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, il Professionista dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. n. 196/03 autorizzando nel contempo il committente al trattamento dei propri dati personali nell'ambito degli impieghi leciti previsti (allegato "Informativa Privacy").

I documenti, i dati tecnici, le informazioni e quant'altro consegnato al professionista ed elaborato dallo stesso in relazione all'attività di medico competente riveste carattere di assoluta riservatezza ed è da ritenersi di esclusiva proprietà dell'I.S.R.A.A. Il professionista si impegna al massimo della riservatezza ed a non divulgare a terzi alcuna informazione o dato, di qualsiasi natura, che non sia necessario all'esecuzione dell'incarico, per tutta la durata dello stesso; in particolare, egli è tenuto a non dare notizie dalle quali possa derivare danno all'I.S.R.A.A. a vantaggio di terzi.

Articolo 9

Nell'espletamento di quanto previsto nelle prestazioni il medico competente dovrà essere assicurato mediante polizza di responsabilità civile e professionale verso terzi, per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di cui trattasi, per un massimale minimo di €. 500.000,00 (cinquecentomila/00). L'originale della predetta polizza va prodotto all'atto della sottoscrizione del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione.

Articolo 10

Il presente contratto, redatto in duplice copia, in forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione e all'imposta di bollo solo in caso d'uso;

Articolo 11

Nel caso dell'instaurarsi di controversie inerenti l'applicazione ed esecuzione del presente contratto, le parti contraenti eleggono sin da ora a Foro esclusivo competente quello di Treviso. E' esclusa la competenza arbitrale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore ISRAA
dott. Giorgio Pavan

Il Professionista
dott. Dario Giangolzian Agopian

Ai sensi dell'articolo 1341, comma secondo C.C., le parti approvano specificatamente gli articoli 4 (recesso del contratto) ed articolo 11 (Foro competente).

dott. Dario Giangolzian Agopian

ALLEGATO A)

Oggetto dell'incarico

L'incarico avrà durata di 12 mesi, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ed avrà ad oggetto le seguenti prestazioni:

- visita medica preventiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alle mansioni specifiche cui sono destinati;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, secondo la periodicità prevista dalla normativa vigente;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione al fine di verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- ogni altro compito e funzione prevista dal D. Lgs. n. 81/2008 o da altre disposizioni vigenti.

Gli accertamenti suddetti possono necessitare di indagini diagnostiche ed esami clinici e biologici mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente che, se non effettuati personalmente dal professionista, su sua prescrizione e previa autorizzazione e impegno di spesa da parte del datore di lavoro, l'ente provvederà a far eseguire a medici specialisti o ad enti o società esterni convenzionati, sopportandone gli oneri.

Il medico dovrà altresì svolgere i seguenti compiti:

- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'I.S.R.A.A. e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;
- istituire, aggiornare e conservare, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio, custodita presso il datore di lavoro, con salvaguardia del segreto professionale;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti patogeni con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
- fornire, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti della sicurezza;
- informare ogni lavoratore controllato dei risultati degli accertamenti sanitari effettuati e, a richiesta dell'interessato, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- comunicare, in occasione delle riunioni previste dall'art. 35 del decreto citato, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati;
- congiuntamente al RSPP, visitare gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione ai lavoratori i cui risultati gli saranno forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
- collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di primo soccorso di cui all'art. 45 del decreto;
- organizzare e tenere un corso di formazione di primo soccorso in favore dei lavoratori che verranno designati ai sensi dell'art. 43 comma 1 lett. b) del decreto;
- collaborare all'attività di formazione ed informazione di cui al titolo I, capo III sezione IV del decreto.

Resta inteso che l'incarico si estenderà automaticamente ad eventuali ed ulteriori contenuti che dovessero derivare da modifiche del decreto citato per quanto attiene ai compiti del medico competente.